

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 11 maggio 2021, n. 131 **NUOVA MENTE SRLS di Racale (LE). Richiesta di verifica di compatibilità del Comune di Taviano (LE) relativa all'istanza di autorizzazione alla realizzazione per una "Struttura terapeutico riabilitativa residenziale" (art. 10 del R.R. n. 10/2017) con n. 10 posti letto denominata "Centro Terapeutico Nuova Mente", da ubicare alla Via Tobagi. Parere favorevole, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i..**

Il Dirigente della Sezione

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0" pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 Febbraio 2021, n. 45

Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione n. 16 del 31/03/2017 di conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità e il successivo provvedimento di "Ulteriore proroga degli incarichi di dirigenti di Servizio" giusta Determinazione Dirigenziale n. 2 del 28/01/2021;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1732 del 22/10/2020, di conferimento dell'incarico dirigenziale, in applicazione dell'art. 5, comma 9 del Decreto Legge del 6 luglio 2012, n. 95, della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta.

Vista la Determinazione del Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta n. 365 del 29/12/2020 di conferimento dell'incarico di Posizione Organizzativa "Autorizzazioni-accreditamento strutture riabilitazione psichiatrica e per soggetti con dipendenze patologiche".

In Bari, presso la sede della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta (SGO), sulla base dell'istruttoria espletata dalla P.O. "Autorizzazioni-accreditamento strutture riabilitazione psichiatrica e per soggetti con dipendenze patologiche" e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità, riceve la seguente relazione.

La Giunta Regionale, con Deliberazione n. 2037 del 07/11/2013 pubblicata sul BURP n. 154 del 26/11/2013, ha stabilito principi e criteri per l'attività regionale di verifica della compatibilità al fabbisogno sanitario regionale, ai sensi dell'articolo 8 ter del D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. e dell'articolo 7 L.R. n. 8/2004 (all'attualità ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.) per la realizzazione delle strutture sanitarie e socio sanitarie di cui all'articolo 5, comma 1, lett. a), punti 1 e 2, della medesima legge (attualmente trasfusi nell'art. 5, punti 1 e 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.).

La predetta Deliberazione ha stabilito, tra l'altro, che:

- 1) *"l'eventuale copertura del fabbisogno sanitario regionale, normativamente fissato dalle leggi e dai regolamenti regionali in materia attraverso parametri numerici e/o indici di popolazione per ambiti territoriali predefiniti, deve avvenire in seguito all'accertamento di una effettiva ed attuale carenza nell'ambito territoriale interessato dalla richiesta di autorizzazione alla realizzazione della nuova struttura sanitaria e socio-sanitaria";*
- 2) *"a tal fine, nei limiti del fabbisogno numerico normativamente fissato, il Servizio regionale competente*

accerta le carenze del fabbisogno regionale attraverso l'esame di dati ragionati riferiti all'anno precedente, forniti dall'ASL territorialmente interessata e relativi alle liste di attesa ed al volume delle prestazioni effettivamente erogate dalle strutture della stessa tipologia già operanti nei diversi distretti socio-sanitari o aree interessate, tenuto conto, altresì, dell'eventuale mobilità extra aziendale degli utenti residenti in tali aree e distretti";

- 3) *la mancata rispondenza al duplice parametro del fabbisogno complessivo e della localizzazione territoriale, come sopra identificati e declinati, comporterà un esito negativo della suddetta verifica regionale ed il conseguente non accoglimento della relativa istanza, anche se unica;*
 (...)

le richieste di verifica di compatibilità successive all'approvazione del presente atto, presentate nell'arco temporale del bimestre di volta in volta maturato, siano valutate comparativamente e contestualmente per il medesimo ambito territoriale di riferimento (...)".

La L.R. n. 9/2017 e s.m.i., che ha abrogato e sostituito la L.R. n. 8/2004, prevede:

– all'art. 5, comma 1: *"Sono soggetti all'autorizzazione alla realizzazione:*

- (...)
- 1.2 *strutture che erogano prestazioni di assistenza territoriale in regime residenziale e semiresidenziale:*
- (...)
- 1.2.7. *strutture sanitarie e sociosanitarie per la cura, la riabilitazione e l'assistenza a persone con problemi di dipendenza patologica;*
- (...)"

– all'art. 7, che:

"

1.1 soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 5, comma 1, inoltrano al comune competente per territorio istanza di autorizzazione alla realizzazione della struttura corredandola del titolo di proprietà, del diritto reale di godimento o altro titolo legittimante, del progetto con relative planimetrie e del permesso di costruire o altro titolo abilitativo edilizio, ove già rilasciato.

2. Il comune, verificati i titoli di cui al comma 1 e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia, entro, e non oltre, trenta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza, richiede alla Regione la verifica di compatibilità di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), attestando l'avvenuta verifica dei titoli e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia ed allegando tutta la documentazione di cui al comma 1.

3. Il parere di compatibilità regionale è rilasciato entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di cui al comma 2, sentita l'azienda sanitaria locale interessata in relazione alla localizzazione territoriale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie della tipologia di attività richiesta già presenti in ambito provinciale, che si esprime entro e non oltre trenta giorni.

4. Il parere di compatibilità di cui al comma 3 ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione entro il termine previsto dal successivo comma 5, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del predetto termine. Scaduto il termine di validità del parere di compatibilità, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, il dirigente della sezione regionale competente ne dichiara, con apposita determinazione, la decadenza.

5. Il comune inderogabilmente, entro centoventi giorni dal ricevimento del parere favorevole di compatibilità, rilascia l'autorizzazione alla realizzazione. In caso di mancato rilascio dell'autorizzazione comunale alla realizzazione entro il suddetto termine di 120 giorni, il termine di validità biennale del parere di compatibilità di cui al comma 4 deve intendersi calcolato dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dal data di ricevimento da parte del Comune del parere favorevole di compatibilità regionale.

Il comune, entro centoventi giorni dal ricevimento del parere favorevole di compatibilità, rilascia l'autorizzazione alla realizzazione.

6. Il termine biennale di validità del parere di compatibilità di cui al comma 4 del presente articolo è prorogato,

con provvedimento del dirigente della sezione regionale competente, in presenza di eventi ostativi alla prosecuzione o completamento dell'opera, non imputabili al soggetto interessato che ne dimostri la sussistenza a mezzo di specifica certificazione del comune o del direttore dei lavori. La proroga è richiesta prima della scadenza del termine di cui al comma 4 e non può in ogni caso superare i centottanta giorni.

7. Il termine di scadenza del provvedimento di conferma del parere di compatibilità coincide con il termine di scadenza del parere di compatibilità nella sede originaria, di cui al comma 4 e salvo quanto disposto dal comma 6.”.

Il R.R. n. 10 dell'11/04/2017 *“Determinazione dei requisiti strutturali e organizzativi per l'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture e dei servizi per la prevenzione, la cura, la riabilitazione e l'assistenza a persone con problemi di uso, abuso o dipendenza da sostanze o comunque affette da una dipendenza patologica. Fabbisogno.”*, [entrato in vigore, ai sensi dell'art. 24, comma 1 del medesimo Regolamento, in data 04/03/2018, n. 30 giorni dopo la pubblicazione sul BURP n. 18 del 02/02/2018 della D.G.R. n. 28 del 12/01/2018 di determinazione delle tariffe pro-die e pro-capite di ciascuna tipologia di Servizio accreditato, e successivamente modificato con R.R. n. 5 del 06/03/2018], prevede:

- all'art. 10 la *“Struttura terapeutico-riabilitativo residenziale o semiresidenziale”*, collocata nella rete dei servizi sanitari per l'attuazione di programmi personalizzati nei confronti di utenti con problematiche di dipendenza patologica da sostanze da abuso lecite, illecite e/o da comportamenti anche in presenza di patologia psichiatrica compensata e gestibile che non abbisogna di management intensivo e specialistico;
- all'art. 20, comma 1 il fabbisogno, in via sperimentale per il triennio 2016/2018 per l'intero territorio regionale, delle strutture per la prevenzione, la cura, la riabilitazione e l'assistenza a persone con problemi di uso, abuso o dipendenza da sostanze o comunque affette da una dipendenza patologica, ai fini del rilascio del parere di compatibilità e dell'accreditamento;
- all'art. 21, comma 3 che *“Gli enti gestori di strutture già in esercizio alla data di entrata in vigore del presente Regolamento ed iscritte nell'albo degli enti ausiliari di cui all'articolo 10 della L.R. 9 settembre 1996, n. 22, possono presentare a decorrere dal primo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, richiesta di conferma dell'autorizzazione all'esercizio per la stessa tipologia di struttura, ovvero richiesta di trasformazione, con istanza di autorizzazione alla realizzazione, in una delle diverse tipologie disciplinate dal presente Regolamento.”*;
- all'art. 21, comma 5 che *“Gli Enti gestori che intendono trasformare strutture già in esercizio ed iscritte nell'albo degli enti ausiliari di cui all'articolo 10 della L.R. 9 settembre 1996, n. 22 in una delle diverse tipologie disciplinate dal presente Regolamento ed i soggetti che intendono realizzare una nuova struttura tra quelle di cui al precedente articolo 20, comma 1, sono tenuti a richiedere al Comune rispettivamente, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 8/2004 (all'attualità, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., n.d.r.), il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione per trasformazione ed il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione corredata anche da autocertificazione attestante il possesso dei requisiti di preferenza di cui al successivo comma 9.”*;
- all'art. 21, comma 6 che *“I Comuni, acquisita l'istanza di autorizzazione alla realizzazione per trasformazione o nuova realizzazione, richiedono il parere di compatibilità alla competente Sezione del Dipartimento regionale Promozione della Salute, trasmettendo, altresì, l'autocertificazione di cui sopra.”*;
- all'art. 21, comma 7 che *“La competente Sezione rilascia la verifica di compatibilità secondo le modalità di cui alla DGR n. 2037 del 7 novembre 2013, (...), considerando quale data utile per il computo del primo bimestre previsto dal punto 5) della predetta DGR, il primo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.(...)”*;
- all'art. 21, comma 8 che *“Nell'arco del bimestre di cui al precedente comma, e di ogni bimestre successivo, le istanze di conferma dell'autorizzazione all'esercizio e le richieste di compatibilità relative alle istanze di*

autorizzazione alla realizzazione per trasformazione avranno carattere prioritario rispetto alle richieste di compatibilità per la realizzazione di nuove strutture”;

- (...).”

Il R.R. n. 19 del 30/09/2019 *“Determinazione del fabbisogno definitivo delle strutture residenziali o semiresidenziali per la prevenzione, la cura, la riabilitazione e l’assistenza a persone con problemi di uso, abuso o dipendenza da sostanze o comunque affette da una dipendenza patologica, di cui al Reg. Reg. n. 10 dell’11 Aprile 2017”* [pubblicato sul BURP n. 113 suppl. del 03/10/2019] ha stabilito:

- all’art. 1, che a partire dall’entrata in vigore del regolamento, a conclusione della fase sperimentale, è determinato il fabbisogno definitivo, per l’intero territorio regionale, delle strutture residenziali o semiresidenziali per la prevenzione, la cura, la riabilitazione e l’assistenza a persone con problemi di uso, abuso o dipendenza da sostanze o comunque affette da una dipendenza patologica, di cui al R.R. n. 10 dell’11 aprile 2017 s.m.i., come successivamente integrato e modificato dal R.R. n. 5 del 6 Marzo 2018;
- all’art. 2, che: *“Le istanze per il rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione, dell’autorizzazione all’esercizio e dell’accreditamento delle Strutture residenziali o semiresidenziali per la prevenzione, la cura, la riabilitazione e l’assistenza a persone con problemi di uso, abuso o dipendenza da sostanze o comunque affette da una dipendenza patologica, presentate alla Sezione “Strategie e Governo dell’Offerta” del Dipartimento “Promozione della Salute, del Benessere sociale e dello Sport per tutti” vengono istruite secondo quanto stabilito dall’art. 21 del Reg. Reg. n. 10 dell’11 Aprile 2017 e s.m.i., sulla base del fabbisogno previsto dall’art. 1 del presente Regolamento.*

Le istanze sono valutate secondo la scansione temporale dei bimestri previsti dalla DGR n. 2037 del 7 novembre 2013 (...).

Le istanze già presentate, che non siano state ancora riscontrate dalla Sezione “Strategie e Governo dell’Offerta” alla data di entrata in vigore del presente regolamento, verranno istruite tenendo in considerazione il fabbisogno di cui al predetto art. 1 del presente Regolamento.”.

Con PEC del 03/05/2018 lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di Taviano (LE) ha trasmesso a questa Sezione la nota prot. n. EM/13 del 03/05/2018, ad oggetto *“richiesta di parere di compatibilità territoriale per la realizzazione di una nuova struttura socio sanitaria (struttura terapeutico riabilitativo residenziale ai sensi dell’art. 10 dell’11/4/2017).”*, relativa alla richiesta di autorizzazione alla realizzazione presentata dal legale rappresentante della Società “Nuova Mente Srls” di Racale (LE) di una nuova struttura destinata a “Struttura terapeutico riabilitativa residenziale” denominata “Centro Terapeutico Nuova Mente” (art. 10 del R.R. n. 10/2017) con n. 10 posti letto, da ubicare alla Via Tobagi, allegandovi:

- Istanza inoltrata dalla Società “Nuova Mente S.r.l.s.” di Racale (LE) per l’autorizzazione alla realizzazione di una nuova struttura destinata all’erogazione di prestazioni in regime residenziale nell’area terapeutico-riabilitativa, di cui all’art.10 del R.R. n. 10/2017 e s.m.i., per n.10 utenti;
- concessione di costruzione n. 33 del 02/06/1993;
- planimetria della struttura;
- relazione tecnico descrittiva;
- copia del contratto di locazione dell’immobile.

Per quanto sopra, considerato:

- che le istanze presentate da Enti gestori di strutture già in esercizio alla data di entrata in vigore del R.R. n. 10/2017 e s.m.i., ai sensi dell’art. 21, comma 8 hanno carattere prioritario rispetto alle richieste di compatibilità per la realizzazione di nuove strutture nell’ambito della medesima tipologia;
- che il fabbisogno regolamentare definito dall’art. 1 del R.R. n. 9/2019 per la tipologia *“Struttura terapeutico-riabilitativa residenziale o semiresidenziale”*, in relazione alla popolazione residente nell’intero territorio regionale (dati ISTAT al 01/01/2019 - 4.029.053 abitanti), è di n. 524 posti letto;
- che nell’arco del 1° bimestre a far data dal primo giorno successivo all’entrata in vigore del R.R. n. 10

dell'11/04/2017 s.m.i. (04/03/2018), corrispondente al periodo 05/03/2018 - 04/05/2018, sono pervenute a questa Sezione per la tipologia di struttura "terapeutico-riabilitativa residenziale o semiresidenziale", nell'ambito dell'intero territorio regionale, n. 22 istanze di conferma dell'autorizzazione all'esercizio, per complessivi n. 457 posti letto;

- che, pertanto, a fronte di un fabbisogno regolamentare di n. 524 posti letto e di un totale di n. 457 posti letto che potrebbero essere confermati (previa verifica del possesso dei requisiti) per le strutture già autorizzate nella tipologia di cui all'art. 10 del R.R. n. 10/2017 s.m.i., risulta un fabbisogno residuo disponibile di n. 67 posti letto per le richieste di verifica di compatibilità relative alla realizzazione di nuove strutture della medesima tipologia;
- che, a seguito delle verifiche dei Dipartimenti incaricati, rispetto ai posti letto per i quali era stata richiesta la conferma dell'autorizzazione all'esercizio ed il rilascio dell'accREDITAMENTO, allo stato non sono stati confermati/accreditati n. 5 posti letto, per cui il fabbisogno residuo disponibile, con riferimento alle richieste comunali di verifica di compatibilità pervenute nell'arco temporale del bimestre 05/03/2018 - 04/05/2018 a seguito di istanze per la realizzazione di una nuova "Struttura terapeutico-riabilitativa residenziale o semiresidenziale", è di (67 + 5) n. 72 utenti/posti letto;
- che nel primo bimestre successivo alla data di entrata in vigore del R.R. n. 10/2017 (05/03/2018 - 04/05/2018), in relazione alla predetta tipologia di struttura, è pervenuta solo la richiesta di verifica di compatibilità del Comune di Taviano (LE) a seguito dell'istanza della Società "Nuova Mente S.r.l.s. per la realizzazione di una nuova struttura;

ritenuto di non acquisire i dati di cui al punto 2) della D.G.R. n. 2037/2013 ed all'art. 7, comma 3 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., in quanto il fabbisogno di cui all'art. 1 del R.R. n. 19/2019 è stato previsto in riferimento all'intero territorio regionale e non vi sono richieste per diversi ambiti territoriali da esaminare in comparazione;

si propone di rilasciare, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., parere favorevole in relazione alla richiesta di verifica di compatibilità del Comune di Taviano (LE) a seguito dell'istanza della Società "Nuova Mente S.r.l.s." di Racale (LE) di autorizzazione alla realizzazione di una "Struttura terapeutico-riabilitativa residenziale o semiresidenziale" per dipendenze patologiche (art. 10 del R.R. n. 10/2017) con n. 10 posti letto, da ubicare alla Via Tobagi, con la precisazione che:

- il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi dell'art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ha validità biennale a decorrere dalla data dell'autorizzazione comunale alla realizzazione e, in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione comunale alla realizzazione nei termini stabiliti, ha validità biennale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dal ricevimento del parere favorevole di compatibilità assegnato al Comune dal comma 5 del medesimo art. 7 per il rilascio della conseguente autorizzazione alla realizzazione; pertanto, scaduto tale termine, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, questa Sezione ne dichiarerà con apposita determinazione la decadenza, salvo la concessione di proroga su istanza proposta prima della scadenza del predetto termine ai sensi del comma 6 del medesimo art. 7;
- la struttura dovrà essere realizzata secondo il progetto e le planimetrie allegati alla relativa istanza di autorizzazione alla realizzazione ed in ogni caso in conformità ai requisiti previsti dall'art. 9 del R.R. n. 10/2017 s.m.i..

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti

amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA

- sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla P.O. "Autorizzazioni-accreditamento strutture riabilitazione psichiatrica e per soggetti con dipendenze patologiche" e dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità;

D E T E R M I N A

- di rilasciare, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., parere favorevole in relazione alla richiesta di verifica di compatibilità del Comune di Taviano (LE) a seguito dell'istanza della Società ""Nuova Mente S.r.l.s." di Racale (LE) di autorizzazione alla realizzazione di una "*Struttura terapeutico-riabilitativo residenziale o semiresidenziale*" per dipendenze patologiche (art. 10 del R.R. n. 10/2017) con n. 10 posti letto, da ubicare alla Via Tobagi, con la precisazione che:
 - il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi dell'art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ha validità biennale a decorrere dalla data dell'autorizzazione comunale alla realizzazione e, in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione comunale alla realizzazione nei termini stabiliti, ha validità biennale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dal ricevimento del parere favorevole di compatibilità assegnato al Comune dal comma 5 del medesimo art. 7 per il rilascio della conseguente autorizzazione alla realizzazione; pertanto, scaduto tale termine, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, questa Sezione ne dichiarerà con apposita determinazione la decadenza, salvo la concessione di proroga su istanza proposta prima della scadenza del predetto termine ai sensi del comma 6 del medesimo art. 7;
 - la struttura dovrà essere realizzata secondo il progetto e le planimetrie allegati alla relativa istanza di autorizzazione alla realizzazione ed in ogni caso in conformità ai requisiti previsti dall'art. 9 del R.R. n. 10/2017 s.m.i.;
- di notificare il presente provvedimento:
 - al Legale Rappresentante della Società Nuova Mente Srls, con sede legale in Racale (LE) alla Via Mandoli Rino n. 63;
 - al Direttore Generale dell'ASL LE;
 - al Direttore del Dipartimento Dipendenze Patologiche ASL LE;
 - al Sindaco del Comune di Taviano (LE).

Il presente provvedimento:

- a) sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- b) sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (*ove disponibile*);
- c) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- d) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- e) sarà trasmesso al Servizio Governo dell'Assistenza alle Persone in condizioni di Fragilità della Regione Puglia;
- f) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l'albo telematico*);
- g) il presente atto, composto da n. 9 facciate, è adottato in originale;
- h) viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente della Sezione SGO
(Giovanni Campobasso)